



Città di Seriate

regolamento contributi alle associazioni.doc

Regolamento per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 3 dicembre 2012

In vigore dal 1 marzo 2013

Rev. 10

30 novembre 2012



Sommario

<u>PARTE PRIMA – RIFERIMENTI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
ARTICOLO 1. OGGETTO	3
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI E AMBITO APPLICATIVO	3
ARTICOLO 3. CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	4
ARTICOLO 4. ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI	5
<u>PARTE SECONDA - TIPOLOGIA DELLE FORME DI SOSTEGNO</u>	<u>5</u>
<u>A. Contributi economici.....</u>	<u>5</u>
ARTICOLO 5. CONTRIBUTI ECONOMICI	5
ARTICOLO 6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO.....	5
ARTICOLO 7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI	6
ARTICOLO 8. CONTROLLI E VERIFICHE DELL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI.....	6
ARTICOLO 9. PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI	7
<u>B. Concessione di beni strumentali, attrezzature e servizi.....</u>	<u>7</u>
ARTICOLO 10. CONCESSIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI, ATTREZZATURE E SERVIZI	7
ARTICOLO 11. MODALITÀ DI CONCESSIONE DI BENE STRUMENTALI, ATTREZZATURE E SERVIZI.....	7
<u>C. Concessione in uso di immobili comunali</u>	<u>8</u>
ARTICOLO 12. SEDI	8
<u>PARTE TERZA - Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni.....</u>	<u>9</u>
ARTICOLO 13. PATROCINIO DEL COMUNE AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI.....	9
ARTICOLO 14. CONCESSIONE DEL PATROCINIO	9
<u>PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>10</u>
ARTICOLO 15. ALBO DEI BENEFICIARI.....	10
ARTICOLO 16. RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONE ATTUATIVE	10
ARTICOLO 17. DECORRENZA E ABROGAZIONE DI NORME.....	11



PARTE PRIMA – RIFERIMENTI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Questo regolamento disciplina¹ la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi economici e di altri benefici economicamente rilevanti a soggetti associativi al fine di promuoverne l'autonoma iniziativa in relazione sussidiaria² alle attività istituzionali del Comune, svolta nell'interesse della collettività.

2. La Giunta comunale definisce annualmente, con appositi provvedimenti correlati ed attuativi del bilancio, le risorse di settore da destinare alle aree individuate nel successivo articolo n. 3 comma 2.

Articolo 2. Definizioni e ambito applicativo

1. Per l'applicazione del presente regolamento si intendono:

a) per "soggetti associativi", le forme aggregative di cittadini, con configurazione giuridica differenziata, quali associazioni, comitati, fondazioni, gruppi.

b) per "contributi economici", le differenti tipologie di erogazioni economiche finalizzate a sostenere attività e progetti dei soggetti associativi, quali contributi e sovvenzioni;

c) per "altri benefici", le differenti tipologie di forme di sostegno a soggetti associativi, non immediatamente riferibili a flussi economici, ma economicamente apprezzabili anche in via indiretta, quali, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di immobili a condizioni agevolate, le esenzioni o riduzioni eccezionali (non previste da sistemi tariffari), i patrocini.

2. Il regolamento non si applica:

- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi o concessi in uso (gestione della impiantistica sportiva di base, impianti scolastici, ecc.) per i quali si provvede con apposito atto di regolamentazione o concessione³;

¹ Ai sensi dell'articolo n. 53 dello Statuto comunale "Il Comune promuove e valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative dei cittadini, purché non abbiano finalità di lucro e siano al servizio della comunità, garantendone la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza nel rispetto dei principi costituzionali" e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo n. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dall'articolo n. 7 della legge n. 131/2003

² Sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo n. 118 della Costituzione e ai sensi dell'articolo n. 3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e tenendo conto dell'interpretazione fornita dalla Corte dei conti Lombardia, Sezione controllo, con la deliberazione n. 1075/2010.

³ "Regolamento per la concessione in uso di locali e/o impianti scolastici di proprietà comunale da destinare ad attività sportive, ricreative, culturali e sociali" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 30 novembre 2009; "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani su terreni di proprietà comunale", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 9 novembre 2009.



- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali l'Amministrazione comunale interviene con apposita disciplina.

Articolo 3. Criteri generali per l'erogazione di forme di sostegno economico

1. L'Amministrazione comunale eroga forme di sostegno economico ai soggetti associativi che ne facciano richiesta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rispondenza delle attività con le aree di intervento dell'Amministrazione comunale;

b) rispondenza delle attività al quadro di priorità annualmente stabilito rispetto alle aree di intervento individuate;

c) rispondenza a criteri di economicità rispetto ad una gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale;

d) programmazione in termini progettuali dell'attività da realizzare (definizione puntuale di obiettivi e risultati attesi, individuazione delle attività, dimensionamento dei potenziali fruitori, stima della durata delle iniziative, pianificazione delle risorse umane, economiche e strumentali necessarie).

2. L'Amministrazione comunale individua le seguenti aree di intervento⁴, rispetto alle quali erogare forme di sostegno economico:

a) attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

b) attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;

c) attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

3. La Giunta comunale, in riferimento alle aree di cui al precedente comma 2, individua nelle disposizioni attuative le priorità d'intervento, vale a dire la definizione degli ambiti di azione privilegiati.

4. L'Amministrazione comunale può, in casi eccezionali o particolari, erogare forme di sostegno economico per attività non rientranti nell'ambito delle aree d'intervento, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere sovra comunale, per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali, ovvero per sostenere enti, associazioni, comitati o persone fisiche



⁴ Articolo n. 3, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso".

per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle norme e delle procedure in tema di cooperazione internazionale.

Articolo 4. Iscrizione all'Albo comunale delle associazioni

1. È istituito l'Albo comunale delle associazioni. La Giunta comunale provvede ad approvare il modello di albo diviso in sezioni secondo le attività di cui al comma 2 dell'articolo n. 3 del presente regolamento e ne definisce le modalità di aggiornamento.

2. I soggetti associativi, con sede a Seriate o che svolgono la propria attività sul territorio comunale, possono chiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni, che è disposta con provvedimento formale della Giunta comunale.

3. La Segreteria Generale cura l'aggiornamento annuale di tale Albo.

PARTE SECONDA - TIPOLOGIA DELLE FORME DI SOSTEGNO

A. Contributi economici

Articolo 5. Contributi economici

1. I contributi economici sono erogati di norma ai soggetti associativi iscritti nell'Albo comunale delle associazioni di cui al precedente articolo n. 4:

a) in relazione ad iniziative particolari, promosse dal Comune, rispetto alle quali i soggetti associativi siano disponibili a presentare progetti specifici. Qualora si tratti di attività di particolare complessità è possibile stipulare un protocollo d'impegno reciproco o una convenzione⁵;

b) in relazione a programmi e/o attività dei soggetti associativi.

2. E' facoltà dei singoli Assessorati, per il conseguimento di propri obiettivi di rilievo, nell'ambito di una programmazione unitaria e concertata con i soggetti associativi, promuovere la realizzazione di piani sussidiari di area, che ricomprendano differenti proposte progettuali, anche attraverso il metodo della co-progettazione. Le proposte progettuali afferenti ai piani sussidiari di area sono valutate con gli stessi criteri di cui all'articolo n. 6 comma 1.

Articolo 6. Criteri per la valutazione delle richieste di contributo economico

⁵ Ai sensi dell'articolo n. 9, comma 2 e dell'articolo n. 19, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1, "Testo unico delle leggi regionali di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso".



1. La Giunta comunale definisce, nell'ambito delle disposizioni attuative del regolamento, i punteggi per le valutazioni delle richieste di contributo presentate dai soggetti associativi, con particolare riferimento alla rilevanza sociale dell'attività, alla natura del servizio prestato, agli obiettivi dell'iniziativa/progetto ed alle risorse economiche, umane e strumentali impegnate.

2. Non saranno accolte le richieste di contributo economico la cui valutazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma precedente, non raggiunga un punteggio minimo, definito nelle disposizioni attuative della Giunta comunale.

Articolo 7. Modalità di erogazione dei contributi economici

1. L'istruttoria delle domande di contributo economico e la successiva valutazione sono effettuate dai servizi competenti in relazioni alle diverse aree di intervento. La Giunta comunale, nelle disposizioni attuative, individua gli uffici interessati, le modalità di presentazione della domanda di contributo economico, nonché i tempi del procedimento di concessione. Di norma la presentazione e conseguente valutazione dei contributi economici per attività promosse dal Comune (punto a, comma 1 articolo n. 5) avvengono per singola proposta progettuale mentre la presentazione e conseguente valutazione dei contributi economici per programmi e/o attività dei soggetti associativi (punto b, comma 1 articolo n. 5) avvengono tramite bando.

2. L'accoglimento della domanda e l'importo del contributo assegnato sono disposti dal dirigente del settore competente con proprio provvedimento, in conformità alle norme del regolamento e alle disposizioni attuative, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assessore di riferimento sulla conformità del progetto/iniziativa alle priorità d'intervento individuate dalla Giunta comunale.

3. Ogni Assessorato provvede annualmente a informare la Giunta comunale sui beneficiari, sulle iniziative/progetti sostenuti e sull'importo dei contributi erogati.

4. I soggetti associativi possono fruire di altri contributi economici da parte di pubbliche amministrazioni per le attività o per i progetti per i quali siano destinatari di un contributo o di una sovvenzione erogati sulla base del regolamento.

Articolo 8. Controlli e verifiche dell'utilizzo dei contributi economici

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, il soggetto associativo beneficiario presenta una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

3. L'Amministrazione comunale verifica l'effettiva realizzazione delle attività per le quali i soggetti associativi hanno fruito di contributi economici.

4. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione comunale, con apposito atto, procedere:



- a) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o dell'intero importo del contributo versato, se liquidato;
- b) alla revoca, anche parziale, di quanto concesso.

5. Qualora si verifichi la fattispecie prevista al precedente comma 4, non verranno prese in considerazione le eventuali richieste di contributo economico presentate nel triennio successivo da parte dello stesso soggetto associativo.

6. I singoli Assessorati, nell'ambito della relazione al bilancio consuntivo, rendicontano in forma sintetica al Consiglio comunale l'andamento annuale dei contributi economici erogati alle associazioni.

Articolo 9. Pubblicizzazione dei contributi economici

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a mettere in evidenza, in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso dell'Amministrazione comunale, mediante l'apposizione del logo comunale e la sottostante dicitura "Città di Seriate" seguite dall'indicazione dell'Assessorato di riferimento su tutto il materiale pubblicitario realizzato.

B. Concessione di beni strumentali, attrezzature e servizi

Articolo 10. Concessione in uso di beni strumentali, attrezzature e servizi

1. L'Amministrazione comunale concede in uso temporaneo ai soggetti associativi che ne facciano richiesta beni strumentali, attrezzature, ovvero dispone lo svolgimento di servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- concessione di sale di proprietà comunale e di spazi pubblici a titolo gratuito o a tariffa agevolata;
- uso di strutture o attrezzature di proprietà comunale o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- divulgazione tramite i sistemi di comunicazione alla cittadinanza (comunicati stampa, pubblicazione sul sito web, pubblicazione sui tabelloni luminosi);
- stampa del materiale pubblicitario cartaceo;
- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere;
- consulenza tecnica e amministrativa degli uffici competenti nell'organizzazione delle iniziative;
- collaborazione tecnica del personale comunale;
- vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale.

Articolo 11. Modalità di concessione di beni strumentali, attrezzature e servizi



1. L'istruttoria delle domande di beni strumentali, attrezzature, servizi e la successiva valutazione sono effettuate dai servizi competenti in relazioni alle diverse aree di intervento. La Giunta comunale, nelle disposizioni attuative, individua gli uffici interessati, le condizioni di applicazione delle agevolazioni tariffarie o di esonero dal pagamento per l'uso di sale e spazi pubblici, le modalità di presentazione della domanda di beni strumentali, attrezzature, servizi, nonché i tempi del procedimento di concessione.

2. L'accoglimento della domanda e la concessione del beneficio richiesto sono disposti dal dirigente del settore competente con proprio provvedimento, in conformità alle norme del regolamento e alle disposizioni attuative, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assessore di riferimento sulla conformità del progetto/iniziativa per la quale si richiede il bene in uso.

3. Ogni Assessorato provvede annualmente a informare la Giunta comunale sulla tipologia di bene o servizio concesso, sui beneficiari, sulle iniziative/progetti sostenuti.

C. Concessione in uso di immobili comunali

Articolo 12. Sedi

1. L'Amministrazione comunale assegna in uso gratuito ovvero a canone agevolato⁶ immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale da adibire a sede per i soggetti associativi che ne facciano richiesta, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo n. 3 comma 1 del regolamento, nei limiti delle disponibilità dell'elenco degli immobili appartenenti al patrimonio che intende concedere per sostenere i soggetti associativi.

2. L'ufficio competente redige un elenco degli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale, destinabili ai soggetti associativi, aggiornato periodicamente, in relazione alle sopraggiunte disponibilità di immobili. Tale elenco riporta per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica e il valore locativo di mercato, nonché eventuali destinazioni specifiche che l'Amministrazione ritenesse di privilegiare.

3. Le concessioni sono disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

4. L'istruttoria delle domande di concessione della sede e la successiva valutazione sono effettuate dai servizi competenti in relazioni alle diverse aree di intervento. L'assegnazione della sede è disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione. La Giunta comunale, nelle disposizioni attuative, individua gli uffici interessati, le modalità di presentazione della domanda di assegnazione sede, le condizioni per l'applicazione del canone agevolato o dell'uso gratuito, nonché i tempi del procedimento di concessione e le modalità di pubblicizzazione.

⁶ Secondo quanto disposto dall'articolo n. 32 comma 8 della legge, n. 724, che prevede condizioni di favore (articolo n. 32 comma 3) per i canoni relativi a immobili di proprietà statale locati a determinate categorie di associazioni e riconoscendo espressamente la facoltà di derogare, in relazione agli "scopi sociali", all'applicazione del canone di mercato per gli immobili del patrimonio comunale indisponibile.



5. La concessione in uso è regolata in apposita convenzione o in apposito contratto⁷, in cui siano definiti gli obblighi delle parti, con particolare riferimento agli impegni assunti dal soggetto associativo a fronte del vantaggio economico riconosciutogli dall'amministrazione (valore differenziale tra l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente dovuto), la durata ed i termini iniziale o finale.

6. La durata del contratto è stabilita ordinariamente in anni 4. Periodi diversi potranno essere stabiliti, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene, all'attività svolta e alla normativa vigente.

7. I contratti relativi alle concessione di cui al precedente comma 4 non si rinnovano tacitamente. Il soggetto associativo, entro il 90° giorno precedente la data di scadenza, può presentare istanza di rinnovo, che è valutata secondo i criteri previsti dall'articolo n. 3 comma 1 del regolamento e con l'eventuale applicazione di criteri di rotazione.

PARTE TERZA - Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni

Articolo 13. Patrocinio del Comune ad iniziative, attività o manifestazioni

1. Il Comune si avvale dell'istituto del patrocinio per favorire l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.

2. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Amministrazione comunale di Seriate verso iniziative organizzate da enti pubblici, soggetti associativi, soggetti privati ritenuti meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, artistica, sportiva, scientifica e promozionale della città.

Articolo 14. Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio dell'Amministrazione comunale e dei singoli Assessorati è concesso dalla Giunta comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione, previa valutazione della conformità dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio con le aree di intervento e le priorità di cui all'articolo n. 3 comma 1 e comma 2.

2. L'istruttoria delle richieste di patrocinio è effettuata dai servizi competenti in relazioni alle diverse aree di intervento. La Giunta comunale, nelle disposizione attuative, individua gli uffici interessati, le modalità di presentazione della domanda di patrocinio, nonché i tempi del procedimento di concessione.

3. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:

a) per iniziative di carattere politico;



⁷ Secondo principi di valorizzazione ed equo utilizzo del patrimonio pubblico e di corresponsabilità di gestione.

b) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Amministrazione comunale;

c) per iniziative, attività o manifestazioni che abbiano prevalenti ed esclusive finalità di lucro.

4. La concessione del patrocinio deve essere evidenziata nei documenti e nel materiale che pubblicizzano l'iniziativa.

5. L'Amministrazione comunale può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15. Albo dei beneficiari

1. L'elenco relativo ai soggetti associativi beneficiari di contributi, sussidi sovvenzioni è inserito all'interno dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica⁸ ed è soggetto alle condizioni di pubblicità obbligatorie a cui sono subordinati i procedimenti per l'erogazione di contributi⁹.

Articolo 16. Riepilogo delle disposizione attuative

1. Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,¹⁰ la Giunta comunale adotta le deliberazioni necessarie per:

- l'individuazione delle priorità in riferimento alle aree di intervento (articolo n. 3 comma 3);
- la definizione del modello di Albo delle Associazioni (articolo n. 4 comma 1) e le modalità per la tenuta e l'aggiornamento;
- la definizione delle modalità di erogazione dei contributi economici:

⁸ Secondo quanto disposto dall'articolo n. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo n. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59."

⁹ Secondo quanto disposto dall'articolo n. 1 e dall'articolo n. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.118. La legge 7 agosto 2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese", dispone inoltre che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo n. 12 della legge n. 241/1990 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo n. 11 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

¹⁰ Articolo n. 16 comma 1.



- punteggi per le valutazione delle richieste di contributo presentate dai soggetti associativi e soglia minima di punteggio per l'erogazione del contributo (articolo n. 6 comma 1);
- uffici interessati, modalità di presentazione della domanda di contributo economico, nonché tempi del procedimento di concessione (articolo n. 7 comma 1);
- la definizione delle modalità di concessione di beni strumentali, attrezzature e servizi:
 - condizioni di applicazione delle agevolazioni tariffarie o di esonero dal pagamento per l'uso di sale e spazi pubblici, modalità di presentazione della domanda di beni strumentali, attrezzature, servizi, nonché tempi del procedimento di concessione (articolo n. 11 comma 1);
- la definizione delle modalità di concessione di beni immobili:
 - uffici interessati, le modalità di presentazione della domanda di concessione della sede, condizioni per l'applicazione del canone agevolato o uso gratuito per gli immobili destinati a sedi di soggetti associativi nonché tempi del procedimento di concessione (articolo n. 12 comma 4);
- la definizione delle modalità di concessione del patrocinio:
 - uffici interessati, modalità di presentazione della domanda di patrocinio, nonché tempi del procedimento di concessione (articolo n. 14 comma 2).

Articolo 17. Decorrenza e abrogazione di norme

1. Il regolamento entra in vigore l'1 marzo 2013.
2. E' abrogata la deliberazione consiliare n. 45 del 6 maggio 1994 "Approvazione del nuovo "Regolamento comunale generale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati".
3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quanto previsto dal regolamento.

